



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

DETERMINA SINDACALE N. 09 DEL 10 APR. 2018

**Oggetto:** Costituzione Ufficio per i procedimenti Disciplinari ai sensi dell'art.55 Bis del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art.69 del D.lgs. n.150/2009.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che l'art.55 bis, comma 4, del D.lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.69 del D.lgs. n.150/2009 in vigore dal 15/11/2009 stabilisce che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento;

## CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del citato art.55 *bis* del D.Lgs. n.165/2001 come modificato dall'art.69 del D.lgs. 150/2009 sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni)

- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art.55 *bis* del D. Lgs. N.165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di settore, purchè aventi qualifica dirigenziale;

### **ATTESO**

- Che in questo Comune, non essendo presenti responsabili con qualifica dirigenziale, la competenza delle sanzioni deve essere ripartita tra il Responsabile del Settore funzionale cui il dipendente fa riferimento e l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

- risultano, pertanto, applicabili le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del citato art.55 *bis*;

- ai sensi del comma 1 del predetto art.55 *bis* del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.69 del D. Lgs. N.150/2009 qualora i responsabili di settore non rivestono qualifica dirigenziale o, in ogni caso, per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità è necessario, individuare l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute;

**RILEVATA**, pertanto, la obbligatorietà di individuare, così come prescritto dal succitato art.55 *bis* comma 4, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro con la prevista ed obbligatoria, se prevista, azione disciplinare;

### **VISTA**

- La Circolare n.9 del 27.11.2009 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “D.lgs. n.150/2009 – Disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale – prime indicazioni circa l'applicazione delle nuove norme”

---

- la Circolare n.14 del 23.12.2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto:” Disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare – problematiche applicative”

**RITENUTO** pertanto, di dover costituire l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari come di seguito indicato in ragione delle necessarie competenze richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:

Segretario Comunale in qualità di Presidente;

Responsabile Area Tecnica con ruolo di componente ordinario;

Responsabile Area Amministrativa con ruolo di componente ordinario

**VISTO** l'art. 55 bis del D.lgs. n.165/2001 introdotto dall'art.69 del D.lgs. 150/2009;

**VISTO** il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i;

**VISTO** il D.lgs.267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per le fatte premesse che qui si intendono integralmente riportate:

### **DETERMINA**

Di costituire l'Ufficio Comunale per i procedimenti disciplinari, competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari di cui all'art.55 bis del D.lgs. 165/2001 come introdotto dall'art.69 del D.lgs. 150/2009 in forma collegiale nelle persone:

Segretario Generale con ruolo di Presidente;

Responsabile Area Tecnica con ruolo di componente ordinario;

Responsabile Area Amministrativa con ruolo di componente ordinario;

**DI STABILIRE:**

1) Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

2) In caso di assenza o impedimento dei membri dell'U.P.D. ovvero in caso di incompatibilità accertata ai sensi di legge o in quello in cui siano interessati al procedimento disciplinare il Sindaco, dispone con proprio decreto, la loro temporanea sostituzione, con altro personale di adeguata competenza.

Nell'espletamento delle sue attribuzioni l'Ufficio per i procedimenti disciplinari dispone di pieni poteri in ordine a sopralluoghi, ispezioni, acquisizione di testimonianze e assunzioni di qualsiasi mezzo di prova, incluso l'acquisizione di informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche.

---

L'U.P.D. può avvalersi, in ragione della complessità, della natura e rilevanza delle questioni oggetto del procedimento disciplinare e per questioni specifiche, di consulenti tecnici appositamente nominati, nel rispetto della normativa in materia.

L'U.P.D. può aprire direttamente i procedimenti disciplinari non solo nei casi in cui la segnalazione pervenga da parte del Segretario Comunale o dei Responsabili di area ( titolari di PO) ma anche nelle ipotesi in cui l'Ufficio abbia altrimenti acquisito notizia qualificata dell'infrazione tramite segnalazione da parte di un altro dipendente, o di amministratore o di un terzo.

I componenti l'U.P.D. come sopra individuati, vengono nominati per un periodo di tempo pari al mandato sindacale.

Di notificare il presente provvedimento ai componenti così come sopra individuati;

Di trasmettere copia della presente determinazione alle OO.SS. e agli R.S.U. aziendali per opportuna conoscenza;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on line del Comune sul sito web ufficiale del Comune Sezione "Amministrazione Trasparente":



IL SINDACO  
Prof. Giovanni Allegra